



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Gianmarco Marinai ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'omologazione della **domanda di ristrutturazione dei debiti ex art. 70 CCII di STEFANO DONATI (P.I./ C.F. DNTSFN59A11E202M)**

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decreto *ex art. 70*, primo comma, C.C.I.I. emesso il 2.7.2024, questo giudice ha dichiarato aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti proposta da STEFANO DONATI (C.F. DNTSFN59A11E202M) e ha disposto, tra l'altro, che l'OCC comunicasse a tutti i creditori la proposta e la relazione particolareggiata assegnando loro termine di 20 gg dalla comunicazione per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata eventuali contestazioni e che l'OCC, entro 10 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori, riferisse a questo giudice, previamente sentito il debitore, in merito alle osservazioni ricevute, proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

2. In data 24 luglio 2024, l'avv. Dominici investito delle funzioni di OCC, ha depositato la relazione richiesta. Non sono state formulate osservazioni da parte dei creditori (salvo Findomestic che ha precisato al ribasso il proprio credito, con effetto nullo sul piano di ristrutturazione).

3. Il piano di ristrutturazione dei debiti di STEFANO DONATI deve essere omologato. STEFANO DONATI ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede il pagamento integrale delle spese di procedura, il pagamento dei creditori privilegiati nella percentuale del 30%, oltre un ulteriore 10% sul residuo credito degradato a chirografo e dei creditori chirografari nella misura del 10%

Il piano prevede che i pagamenti siano eseguiti, contestualmente all'erogazione del mutuo di € 100.000 richiesto, entro e non oltre 60 giorni dall'omologa della procedura. Tale mutuo verrà garantito per il 50% dalla Fondazione Toscana per la Prevenzione dell'usura, dalla Regione Toscana per il 25%.

4. Gli adempimenti disposti con decreto di apertura della procedura risultano compiutamente assolti dal gestore della crisi, come emergente dalla documentazione allegata alla relazione depositata in data 24.7.2024.

5. Non sono state avanzate contestazioni sulla convenienza della proposta.

6. Si richiama il decreto apertura (punto 6) in ordine alla motivazione sul fatto che la situazione di sovraindebitamento della proponente non risulta essere stata determinata da colpa grave, malafede o frode.

7. Gli altri presupposti di ammissibilità della proposta sono stati positivamente riscontrati in sede di emissione del decreto ex art. 70, primo comma, CCII, sicché questo tribunale resta esonerato da ulteriori valutazioni.

8. Il piano certamente fattibile, visto che l'esecuzione dello stesso avverrà entro 60 giorni dall'omologa ed è già stata indicata la data della stipula del mutuo volto ad ottenere la liquidità necessaria per il soddisfacimento del piano di ristrutturazione del debito.

In linea con le valutazioni già espresse e ribadite dal gestore della crisi, il piano proposto appare pertanto in concreto realizzabile.

Rimangono devoluti al G.D. i provvedimenti di cui all'art.71, commi 2, 4 e 5, CCII.

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di **STEFANO DONATI** (C.F.DNTSFN59A11E202M).

Dispone che cessino gli effetti del pignoramento presso terzi da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione.

Dichiara chiusa la procedura.

Dispone che la presente sentenza sia:

- comunicata a cura della cancelleria al gestore della crisi.
- pubblicata nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del gestore della crisi, il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dall'Ufficio Concorsuale e visionabile sul sito del tribunale;
- comunicata al debitore e a tutti i creditori entro 48 ore dal deposito in cancelleria a cura del gestore della crisi.

Così deciso in Livorno il 01/08/2024.

IL GIUDICE

Dott. Gianmarco Marinai